



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:

Dott. Giovanni Garofalo	Presidente
Dott. Teresa Valeria Grieco	Giudice
Dott. Alessia Iavazzo	Giudice rel./est.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento n. 6/2023 Registro Procedimenti Unitari avente a oggetto ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, su ricorso del debitore:

PIETRO PERUGINO PRGPRG51C09D218C, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Scarfone Maria Adelaide, con domicilio eletto ai sensi dell'art. 82 co. 2 R.D. 34/37 presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme;

RICORRENTE

FATTI RILEVANTI E RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, PIETRO PERUGINO nel rappresentare la propria situazione di sovraindebitamento ha domandato al Tribunale di Lamezia Terme di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
 2. Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
 3. Sul piano del presupposto soggettivo, gli artt. 268, 2, comma 1, lett. c) e ss. CCI prescrivono che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- Invero, l'art. 268 C.C.I. prevede che: "Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni".



Il concetto di sovraindebitamento di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) individua sia l'ambito oggettivo di applicazione della procedura sia l'ambito soggettivo nella parte in cui fa riferimento al consumatore, all'imprenditore minore e alle altre figure sopra indicate.

Con riferimento al presente processo, il debitore assume la qualifica di consumatore (e non di imprenditore minore come indicato in ricorso) atteso che:

- non risulta iscritto quale imprenditore presso il registro delle imprese;
- le richieste di finanziamenti, per come evidenziato nella relazione integrativa del procuratore, non sono avvenute *“per motivi attinenti all'attività commerciale, ma esclusivamente per la tutela e la salvaguardia del patrimonio immobiliare familiare”*.

4. Infine, sul piano oggettivo risulta lo stato di insolvenza del ricorrente.

L'Organismo di composizione della crisi ha accertato che il ricorrente: - ha una debitoria complessiva di euro 164.131,11; - non è stato sottoposto a nessuna procedura di sovraindebitamento negli ultimi cinque anni; - il reddito del ricorrente è dato dalla pensione erogata dall'INPS ed ammonta euro 6.695,78 annui; - la moglie del ricorrente ha un reddito annuo pari ad € 11.887,00 frutto di un'attività commerciale; - percepisce il canone di locazione pari ad euro 1.800,00 annui, come da contratto di locazione commerciale, registrato in data 22.11.2019 decorrente dal 01.01.2020 ed avente data scadenza 31.12.2023; - è proprietario di un'unità immobiliare sita nel Comune di Curinga Via XX Settembre n. 16 p.2 al foglio 37 part. 233 sub 4 cat. A/3 cl. 2 vani 5,5; di una unità immobiliare sita nel Comune di Curinga Via San Giuseppe p. T al foglio 37 part. 233 sub 5 cat. C/2b cl. 2 consistenza 42 m2 ed infine di una unità immobiliare commerciale sta nel Comune di Curinga, Via Roma Piano 1, identificata al foglio 39 particella 706 sub. 2 cat. C/1c cl. 2 consistenza 89 m2; - da perizia di stima in atti, risulta che il valore complessivo degli immobili messi a disposizione della procedura ammonta ad euro 143.600,00; - non è titolare di beni mobili registrati; - in famiglia vi è un'entrata pari a circa € 1.660,00 mensili, appena sufficienti a coprire il fabbisogno del nucleo familiare, composto dai coniugi e da una figlia non autosufficiente dal punto di vista economico; - in data 25.02.2019, la Melanide s.p.a, notificava atto di pignoramento presso terzi, (1/6 pensione), senza darvi seguito; - in data 29.10.2019, il Credito Emiliano S.p.a. - Gruppo Bancario “Credito Emiliano Credem”, ha notificato atto di precetto per il mutuo ipotecario, per un totale complessivo di Euro 57.586,59;

Tanto premesso, il Tribunale:

- considerato che, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) può autorizzare, in presenza di specifiche ragioni il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- evidenziato che nel caso di specie la richiesta avanzata dal debitore di poter *rimanere nel possesso degli immobili per quattro anni, ovvero per l'intera durata della procedura*, anche al fine di garantirne la custodia, appare solo parzialmente meritevole di accoglimento;



letti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di PIETRO PERUGINO, C.F.: PRGPRG51C09D218C.

NOMINA

Giudice delegato la dr.ssa ALESSIA IAVAZZO;
Liquidatore l'avv.to GIULIANA CARUSO, già nominata OCC;

ORDINA

a PIETRO PERUGINO di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

DISPONE

ai sensi del co. 4 art. 268 CCI che l'INPS versi direttamente alla procedura di liquidazione controllata la somma di euro 150,00 mensili;

ORDINA

la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati del debitore;

AUTORIZZA

L'utilizzo da parte del debitore e del suo nucleo familiare del solo immobile adibito a casa familiare sino alla sua vendita ad opera del liquidatore;

DISPONE

la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Lamezia Terme e nel Registro delle Imprese.

Lamezia Terme, 03/03/2023.

Il Giudice estensore

Dott. Alessia Iavazzo

Il Presidente

Dott. Giovanni Garofalo

